

Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)

Modifica del 15 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1995¹ sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Ingresso, quinto comma

visti gli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale) e l'articolo 3 dell'allegato R alla Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'AELS (Convenzione AELS),

Art. 2 cpv. 3, frase introduttiva

³ Essa non si applica ai servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera per commesse di cui al capitolo 3 della presente ordinanza, né alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e agli altri operatori ferroviari sotto l'influenza predominante della Confederazione per le loro attività che non rientrano nell'Accordo bilaterale e nella Convenzione AELS, nel caso in cui questi committenti: ...

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

15 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 172.056.11

² RS 0.172.052.68; RU 2002 ...

³ RS 0.632.31